

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1143-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MILITERNI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1965  
(V. Stampato n. 2194)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro del Bilancio**

**col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 aprile 1965*

**Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1965**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1965,  
n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito  
e l'acquavite di vino

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146 — concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino — è stato emanato dal Governo per fronteggiare la critica situazione del mercato vinicolo, notoriamente determinata dalla stasi delle contrattazioni e dalla conseguente, estrema flessione del prezzo dei vini.

La Commissione finanze e tesoro della Camera, in accoglimento del parere espresso dalla Commissione agricoltura, ha apportato le seguenti modifiche al testo del Governo:

All'art. 1: la data del 30 giugno è stata differita al 31 luglio; gli abbuoni del 60, 70 e 75 per cento sono stati, rispettivamente, elevati al 75, 85 e 90 per cento.

All'art. 2: la data del 30 giugno è stata analogamente differita al 31 luglio, e la misura dell'abbuono elevata dal 75 al 90 per cento.

All'art. 4: la data del 31 maggio è stata differita al 30 giugno ed il limite del prezzo elevato da lire 500 a lire 550 per ettogrado.

L'articolo 5 è stato modificato al fine di garantire la corresponsione del giusto prez-

zo particolarmente ai piccoli e medi produttori singoli o associati.

La previsione della minore entrata di cui all'articolo 9 — salita da 1.713.348.000 a lire 2.155.788.000 — e riferita all'anno finanziario 1965, sarà compensata con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di oli di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato, ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il testo, così modificato, è stato approvato dalla Camera nella seduta del 14 aprile.

In sostanza, il testo legislativo che viene sottoposto all'approvazione del Senato ripristina le analoghe concessioni fatte, con altri provvedimenti legislativi, negli anni 1957, 1959, 1960, 1963, 1964.

Il relatore, nel raccomandarne, a nome della Commissione, l'approvazione, auspica il potenziamento della politica organica già in atto e diretta a disciplinare, definitivamente, il mercato dei vini destinati alla distillazione agevolata, e ciò sia al fine di ridare tranquillità operativa al settore, sia per evitare la periodica emanazione di decreti-legge.

MILITERNI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

## Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni.

All'articolo 1, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1965, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 75 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono dell'85 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 90 per cento dell'imposta ».

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente de-

creto al 31 luglio 1965 e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è accordato nella misura del 90 per cento un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 1965 presso i viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 550 per ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Al fine di garantire la corresponsione del giusto prezzo, di cui al precedente articolo 4, con particolare riguardo ai piccoli e medi produttori singoli od associati, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, può disporre che gli acquisti siano effettuati per il tramite di enti o di associazioni agricole all'uopo indicati.

In tal caso gli abbuoni di cui agli articoli 1 e 2 saranno maggiorati dell'8 per cento ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La minore entrata di lire 2.155.788.000 derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1965, sarà compensata con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ».